

## OSSERVATORIO

---

### *Il Consiglio delle autonomie locali nel dibattito nazionale e nell'esperienza della Regione Toscana*

di ALBERTO CHELLINI

Al limite estremo della tredicesima legislatura e quindi in un inevitabile clima di acceso scontro politico, il Parlamento ha infine varato, fatto salvo il successivo esito dell'annunciato referendum, la riforma del Titolo V della Costituzione<sup>1</sup>.

A detta dei suoi stessi sostenitori, si tratta di una riforma ancora parziale, dalla quale sono stati stralciati, per consegnarli alla nuova legislatura, alcuni temi cruciali, primo fra tutti quello dell'istituzione di una Camera delle autonomie. Non di meno questa legge introduce numerose e rilevanti innovazioni nell'ordinamento costituzionale<sup>2</sup>, fra le quali figura anche la previsione che ogni Statuto regionale debba disciplinare «il Consiglio delle Autonomie Locali, quale organo di consultazione fra Regione ed Enti locali» (comma aggiunto all'art. 123 Cost. dall'art. 7 della legge di riforma).

Ricordiamo che la previsione di tale nuovo organismo, originariamente presente nella proposta di riforma presentata dal Governo in Parlamento nel marzo 1999, proponente l'allora ministro per le riforme istituzionali Giuliano Amato, era stata successivamente soppressa nel testo unificato licenziato dalla Commissione affari costituzionali della Camera.

<sup>1</sup> Legge costituzionale approvata in seconda lettura al Senato l'8 marzo 2001. Poiché l'approvazione è avvenuta a maggioranza semplice può trovare applicazione l'ipotesi di referendum di cui all'art. 138 Cost. e per il quale sono già state depositate due richieste di origine parlamentare, sia da parte dello schieramento allora di governo, con dichiarata finalità confermativa, che dallo schieramento di opposizione, con opposta finalità abrogativa.

<sup>2</sup> Per una prima valutazione delle luci ed ombre di questa riforma si veda G. Falcon, *Il nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione*, in questa *Rivista* 1/2001, 3 ss.

Contro questa soppressione e per la reintroduzione dell'organismo nel testo finale dalla riforma si erano pronunciate unitariamente la conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e le associazioni degli enti locali (ANCI, UPI, UNCEM) in un loro documento di proposte e di emendamenti al testo unificato, documento approvato nel settembre 2000.

Si può ritenere che questa importante presa di posizione unitaria dell'intero schieramento autonomistico, che superava, malgrado il quadro generale di forte contrapposizione politica, le divergenti posizioni sia istituzionali che politiche delle Regioni e degli enti locali, abbia avuto un ruolo fondamentale per il varo definitivo della riforma e, all'interno di questa, del Consiglio delle autonomie locali.

Rispetto alla proposta contenuta nel documento delle autonomie, il testo di riforma costituzionale approvato ha aggiunto la specificazione che il Consiglio delle autonomie locali è «organo di consultazione tra Regione ed Enti locali», e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che questa riforma, che, come sopra ricordato, non ha affrontato il tema della trasformazione in senso federale del Parlamento nazionale, non poteva certo spingere oltre la competenza della «camera delle autonomie» a livello regionale. Questo tema di grande rilievo resta quindi al momento sullo sfondo e, viene consegnato alla prossima legislatura. Ma appare convincente la valutazione di chi vede nell'introduzione del Consiglio delle autonomie locali nell'ordinamento costituzionale e statutario «il cordone ombelicale che, nella prossima fase, dovrà concludersi nel Parlamento nazionale con la trasformazione del Senato in Camera delle autonomie territoriali, realizzandosi così la giusta indicazione già contenuta nella Costituzione del 1948»<sup>3</sup>.

Allo stato attuale, comunque, la parola passa agli statuti regionali il cui processo di riforma, richiesto dalla legge costituzionale n. 1/1999 con riferimento al tema dell'elezione diretta del presidente, si arricchisce ora di ulteriori aspetti di altrettanto rilievo. Del resto, già in tutte le Regioni era largamente diffusa la volontà di non limitare la riscrittura degli statuti ai soli aspetti direttamente attuativi della legge costituzionale n. 1/1999 ma di sottoporre a verifica, a trent'anni dall'istituzione delle Regioni, tutti gli elementi che compongono l'ordinamento regionale.

Tra questi elementi spicca senza dubbio la centralità del rapporto

<sup>3</sup> Così A. MANZELLA nell'articolo *La legge sul federalismo arbitrale per la Repubblica*, in *la Repubblica* del 1° marzo 2001.

tra Regione ed enti locali, che discende dal nuovo assetto delle competenze e dei ruoli definito dalla legge Bassanini, e poi del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, in un quadro di federalismo amministrativo a Costituzione invariata, prima ancora che l'attuale riforma costituzionale ne sancisse definitivamente i principi fondamentali al più alto livello.

La riforma costituzionale infatti non si è limitata a ridefinire i rapporti tra lo Stato e le Regioni ma ha più complessivamente ridefinito l'intero quadro dei rapporti tra lo Stato e l'intero sistema delle autonomie territoriali, sia regionali che locali, secondo una logica di federalismo cooperativo. È auspicabile che gli statuti regionali recepiscano fino in fondo e valorizzino questa logica, a partire dalle stesse modalità procedurali mediante le quali essi saranno discussi, facendo sì che gli enti locali siano effettivi coprotagonisti di questo dibattito e delle conseguenti scelte che ne scaturiranno, così da qualificare gli statuti stessi come Carte fondamentali non dall'ente Regione in sé ma dall'intero ordinamento autonomistico regionale.

In questo contesto si colloca il tema degli organismi di raccordo tra la Regione e gli enti locali. Il federalismo cooperativo presuppone una interazione ed un dialogo continui tra i diversi livelli di governo che, nella distinzione dei reciproci ruoli e delle rispettive responsabilità, sono chiamati a superare definitivamente ogni concezione meramente garantistica dei propri ambiti di competenza per sviluppare una interrelazione positiva tra le rispettive competenze, senza la quale è impensabile di poter assicurare funzionalità e dinamicità al sistema.

Questo processo, per non disperdersi disorganicamente in mille rivoli diversi, richiede la presenza di una sede specifica, a carattere permanente ed a competenza generale. Non a caso già la legge Bassanini e le norme ad essa collegate si erano preoccupate di assicurare questo indispensabile raccordo, in particolare con la disposizione dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: «Le Regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze».

Questa disposizione è stata poi ripetuta, con identica formulazione, nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

In precedenza, già la legge n. 142 del 1990 in materia di ordinamento delle autonomie locali aveva previsto, all'art. 3, comma 6, che le Regioni definissero «forme e modi della partecipazione degli enti

locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione»

Dal richiamo di queste disposizioni normative si coglie l'evoluzione del sistema di raccordo tra Regioni ed enti locali dalle diverse sedi istituite per singole materie e singoli atti presso gli assessorati regionali e le commissioni consiliari verso organismi caratterizzati da continuità istituzionale e generalità di competenze. Così come, del resto, a livello nazionale il raccordo tra Stato, Regioni ed enti locali vede affermarsi il ruolo unificante della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Regioni-città.

Pressoché tutte le Regioni hanno dato attuazione alle disposizioni sopra richiamate, istituendo organismi di raccordo con gli enti locali: in alcuni casi ciò è avvenuto già a seguito di normative regionali che si ricollegano alla legge n. 142/1990 o di disciplina delle procedure della programmazione regionale, nella maggior parte delle Regioni invece questi organismi sono stati istituiti al momento dell'attuazione della legge Bassanini e del d.lgs. n. 112/1998<sup>4</sup>.

Dall'analisi delle soluzioni adottate nelle diverse Regioni<sup>5</sup> emerge l'assoluta prevalenza, allo stato attuale, di un modello istituzionale a carattere concertativo mutuato dalla Conferenza Stato-Regioni di livello nazionale.

In quasi tutte le Regioni, infatti, è stata istituita presso la Giunta regionale una «Conferenza Regione-enti locali» al cui esame vengono sottoposti in via preventiva i disegni di legge e gli schemi di atti programmatici di interesse degli enti locali che la stessa Giunta regionale intende assumere.

<sup>4</sup> Le leggi regionali che hanno disciplinato questi organismi sono le seguenti: Abruzzo ll.rr. 21/1996, 72/1998, 111/1998 e 11/1999; Basilicata ll.rr. 17/1996 e 7/1999; Campania l.r. 26/1996; Emilia-Romagna l.r. 3/1999; Lazio l.r. 14/1999; Liguria l.r. 16/1997; Lombardia l.r. 1/2000; Marche l.r. 46/1992; Molise l.r. 34/1999; Piemonte l.r. 34/1998; Toscana ll.rr. 22/1998 e 36/2000; Umbria l.r. 34/1998; Veneto l.r. 20/1997.

Calabria e Puglia non hanno emanato leggi in questa materia.

Nelle Regioni a statuto speciale: Sardegna decr. Pres. 331/1993; Sicilia l.r. 6/1997; Valle d'Aosta l.r. 54/1998; Prov. Trento l.p. 36/1993; Prov. Bolzano l.p. 16/1992. Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige non hanno emanato normative.

<sup>5</sup> Sia consentito rinviare ad A. CHELLINI, *Analisi degli strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra le Regioni e gli enti locali*, in *Il ruolo delle assemblee elettive*, a cura di MASSIMO CARLI, volume III, *I rapporti tra Regioni, enti locali e società civile nei nuovi statuti regionali*, Torino, 2001, 13 ss. Si veda anche Giovanni di Cosimo, *Gli organi di raccordo fra Regioni ed enti locali*, in *Le istituzioni del federalismo*, n. 6/1998, 1014 ss.

Queste Conferenze hanno una composizione mista, con rappresentanti degli esecutivi degli enti locali e dell'esecutivo regionale e sono normalmente presiedute dal presidente della Giunta regionale che le convoca e ne stabilisce l'ordine del giorno.

Si tratta, quindi, di organismi che non sono dotati di particolare autonomia organizzativa e che hanno una funzione ausiliaria all'azione di governo della Regione. Si può, inoltre, osservare che in questo assetto istituzionale il momento fondamentale del rapporto con gli enti locali si accentra nella giunta regionale mettendo in secondo piano il ruolo dei consigli.

Da questo modello prevalente si distingue la diversa scelta istituzionale adottata dalla Regione Toscana, che ha istituito, presso il Consiglio regionale, un «Consiglio delle autonomie locali», composto di soli rappresentanti degli stessi enti locali, quale momento necessario dell'iter legislativo. Si tratta di un organismo che si avvicina maggiormente all'idea della Camera delle autonomie introducendo nel processo decisionale e legislativo della Regione una autonoma istituzione rappresentativa del sistema delle autonomie locali.

Nel panorama nazionale si rileva che anche la Regione Umbria ha istituito un Consiglio delle autonomie locali composto dai soli rappresentanti degli enti locali ma le cui pronunce sono rivolte alla Giunta regionale.

Un altro caso in cui la composizione non è mista ma di soli rappresentanti delle autonomie è quello della Conferenza della Regione Lombardia che ha, altresì, la peculiarità, insieme a Liguria e Piemonte, di prevedere anche rappresentanti delle autonomie funzionali ( Camere di commercio e, in Lombardia, anche Università), venendo così a unire nello stesso organo enti elettivi a fini generali con soggetti che non hanno tale natura e che, pertanto, dovrebbero più opportunamente essere chiamati a svolgere un ruolo distinto.

Tutti gli organismi qui in esame svolgono comunque un ruolo di solo carattere consultivo in ordine agli atti regionali di interesse degli enti locali.

Vi sono poi alcune Regioni che attribuiscono agli stessi organismi la competenza a concludere intese o accordi (Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, senza ulteriori specificazioni; Basilicata e Umbria per la definizione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni; Piemonte per la ripartizione delle risorse inerenti alle funzioni attribuite; Lombardia e Molise per la promozione, ma non la conclusione, di atti pattizi). Ma anche in queste realtà la competenza agli accordi ha sempre il carattere di una «intesa debole» che non impedisce alla Regione di procedere comunque all'emanazione dell'atto pur in assenza

di raggiungimento dell'accordo e senza ulteriori aggravati procedurali.

Questa debolezza in ordine agli effetti conseguenti all'ipotesi di non accordo caratterizza, del resto, in tutte le Regioni la specifica funzione consultiva attribuita a questi organismi. Il loro parere negativo o le condizioni da essi poste su un determinato atto non vincolano in alcun modo la Regione, se non sul piano strettamente politico.

Solo la legge della Regione Toscana si differenzia, almeno formalmente, anche a questo riguardo, prevedendo che a fronte di un parere del Consiglio delle autonomie locali che sia negativo o condizionato dall'accoglimento di specifiche modifiche il Consiglio regionale possa procedere all'approvazione dell'atto immodificato solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Questa disposizione, tuttavia, non è operativa in quanto la stessa legge ne rinvia l'esecutività all'entrata in vigore di una modifica statutaria che la legittimi. Si tratta quindi, al momento, di una previsione meramente formale che non produce effetti sostanziali.

Questi dati non stanno a significare che l'attività degli organismi di raccordo nelle varie Regioni sia priva di ogni incidenza. Nelle realtà in cui detti organismi sono maggiormente attivi il peso politico delle loro pronunce riesce indubbiamente a sortire un qualche effetto sulle decisioni finali della Regione.

Ma resta aperta, a maggior ragione nel rinnovato quadro costituzionale, la questione di quali più efficaci poteri debbano essere attribuiti agli organi di rappresentanza degli enti locali per valorizzarne e consolidarne il ruolo.

Per una maggiore comprensione del livello di operatività ad oggi realizzato da questo tipo di organismi può essere utile esaminare più da vicino le caratteristiche ed il funzionamento del modello istituzionale adottato dalla Regione Toscana che, come già si è evidenziato, ha elementi di peculiarità nel panorama complessivo degli organismi esistenti e che più di ogni altro appare in sintonia con gli elementi di fondo della recente riforma costituzionale.

Il Consiglio delle autonomie locali della Toscana, inizialmente istituito con l.r. 22/1998 e successivamente ridisciplinato con la l.r. 36/2000, è composto da 50 membri, quanti sono quelli del Consiglio regionale, così suddivisi: i 10 presidenti delle Province (membri di diritto), i 10 sindaci dei Comuni capoluogo (membri di diritto), 2 presidenti di Consigli provinciali, 2 presidenti di Consigli comunali, 23 sindaci di Comuni non capoluogo e 2 presidenti di Comunità montane.

I componenti non di diritto sono eletti dalle rispettive assemblee regionali.

In sede di prima normativa era prevista la presenza di consiglieri comunali e provinciali, il che consentiva una più ampia possibilità di rappresentanza di tutte le forze politiche. Con la riforma del 2000 questa disposizione è stata modificata per accedere ad una rappresentanza istituzionale, costituita dai sindaci, anziché di tipo direttamente politico. Si è comunque voluta mantenere una presenza delle assemblee elettive ma anche in questo caso mediante la figura istituzionale dei loro presidenti.

Nella nuova disciplina è stata introdotta una significativa innovazione anche in relazione alla durata in carica del Consiglio, non più riferita a quella della legislatura regionale, come era previsto nella prima normativa, ma correlata alle elezioni amministrative concernenti più della metà degli enti locali della Regione. Si è voluto così evidenziare che il livello di rappresentanza di questo organismo attiene direttamente alle autonomie locali e deve quindi essere aggiornato in sintonia con esse.

Il Consiglio elegge al proprio interno il presidente e l'ufficio di presidenza ed approva il proprio regolamento. Al Consiglio sono assegnate, dal Consiglio regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali.

Il Consiglio è competente ad esprimere parere obbligatorio, entro trenta giorni, sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali; al riparto delle competenze tra Regione ed enti locali; all'istituzione di enti e agenzie regionali; al bilancio regionale; alla programmazione di carattere generale. Ma può, altresì, esprimere osservazioni facoltative su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale, in tale caso con un termine dimezzato.

Al fine della formulazione dei propri pareri ed osservazioni il CdAL può effettuare preventive consultazioni con la generalità degli enti locali. Questa previsione innova profondamente l'ordinamento precedente nel quale dette consultazioni erano rimesse alla competenza delle commissioni del Consiglio regionale ed è volta ad evitare un doppio binario di consultazione ed a valorizzare la rappresentatività del CdAL.

È demandato al regolamento interno del Consiglio regionale stabilire i termini e le modalità di valutazione, da parte delle commissioni consiliari competenti dei pareri espressi dal Consiglio delle autonomie locali. Sulla mancanza di disposizioni già operanti che determinino effetti procedurali conseguenti ai pareri del Consiglio delle autonomie già si è detto.

Un'analisi dell'attività svolta dal CdAL nel primo periodo del suo

funzionamento<sup>6</sup>, ha rilevato che questo organismo ha deliberato 72 pareri, formulando più di 200 rilievi, in maggior parte osservazioni specifiche e richieste di emendamenti oltre ad alcune raccomandazioni di carattere generale. In 7 casi vi è stato un parere negativo sull'atto nel suo insieme.

Il grado di accoglimento di questi rilievi da parte del Consiglio regionale si è attestato sul 50%. Per il periodo successivo di attività, inerente all'attuale legislatura regionale, non sono ancora disponibili dati molto numerosi sull'esito delle pronunce ma la tendenza sembra confermare sostanzialmente l'andamento precedentemente descritto.

Un'interessante innovazione introdotta dalla nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali è la previsione che il Consiglio regionale e lo stesso Consiglio delle autonomie locali tengano una seduta annuale congiunta per un esame dello «stato del sistema delle autonomie locali» della Regione. Anche in questo caso si tratta di una accentuazione della autonomia politica e del ruolo istituzionale dell'organo di rappresentanza delle autonomie.

Occorre, infine, richiamare che l'ordinamento toscano prevede oltre alla sede consultiva rappresentata dal Consiglio delle autonomie, anche una sede concertativa presso la Giunta regionale alla quale partecipano le associazioni regionali degli enti locali, regolata da un protocollo d'intesa definito con la stessa Giunta, sulla base di una previsione di legge contenuta nella normativa regionale toscana di attuazione del d.lgs. n. 112/1998<sup>7</sup>.

Il protocollo di intesa è stato recentemente rivisto al fine di precisare meglio i compiti di questo tavolo di concertazione, al quale dovrebbero essere sottoposte le linee generali delle politiche regionali e delle scelte programmatiche.

Questo sistema ha il pregio di individuare distinti e specifici ruoli per le associazioni degli enti locali e per il Consiglio delle autonomie che di tali enti è l'unitaria espressione istituzionale nonché per la Giunta ed il Consiglio regionale.

Complessivamente, l'esperienza toscana, per restare a questa, conferma che l'introduzione di un organismo di questa natura costituisce un elemento di effettiva innovazione nei rapporti istituzionali, la cui piena affermazione necessita di una fase di assestamento e di

<sup>6</sup> I dati sono tratti da *Bilancio di legislatura. L'attività del Consiglio delle autonomie locali dalla sua istituzione al termine della VI legislatura regionale* pubblicazione del servizio di assistenza al Consiglio delle autonomie locali della Toscana, Firenze marzo 2000.

<sup>7</sup> Regione Toscana ll.rr. 85, 87 e 88 del 1998.

verifica. Da un lato occorre che il Consiglio delle autonomie locali acquisisca un'effettiva rappresentatività del sistema autonomistico locale ed un grado elevato di partecipazione e di coinvolgimento di tutti gli enti locali al proprio operato. Nomina elettiva dei componenti del CdAL, consultazioni generalizzate per la elaborazione dei pareri, diffusione a tutti gli enti locali dell'informazione e della documentazione sui lavori dello stesso CdAL e sul loro esito sono tra gli strumenti necessari per il raggiungimento di tale obiettivo.

D'altro lato occorre che gli organi regionali, ed in particolare i Consigli, il cui ruolo è in una fase di necessaria ridefinizione alla luce delle recenti innovazioni costituzionali, facciano propria fino in fondo l'idea della Regione come soggetto propulsore di un sistema autonomistico complessivamente inteso e colgano l'importanza di veder istituito al proprio interno l'organo di rappresentanza istituzionale unitaria delle autonomie locali.

In sede di revisione statutaria, l'attuazione della riforma costituzionale implica un'attenta riflessione in ogni Regione su come istituire i Consigli delle autonomie locali in rapporto agli organismi di raccordo attualmente esistenti.

Questa riflessione deve affrontare i temi del ruolo della Giunta e del Consiglio regionale, delle modalità di rappresentanza degli enti locali, dell'autonomia dell'organo di rappresentanza, dei poteri ad esso attribuiti e delle procedure che ne garantiscano l'effettività.

A quest'ultimo riguardo, stante il carattere consultivo del Consiglio delle autonomie locali, si tratta di definire in quali casi il suo parere obbligatorio debba essere anche vincolante, analogamente a quanto avviene ad esempio nell'ambito del diritto parlamentare nei rapporti tra determinate commissioni.

Tale effetto potrebbe, in ipotesi, ritenersi ricorrente in tre fattispecie: nel caso dei maggiori atti di programmazione; per l'attribuzione delle competenze e specificamente per l'eccezionale riserva alla Regione, in contrasto con il principio di sussidiarietà, di funzioni attinenti ad interessi unitari di carattere regionale; per la richiesta da parte della Regione di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia... sentiti gli enti locali» ai sensi del comma 2 dell'art. 116 della Costituzione come novellato dall'art. 2 della citata legge costituzionale di riforma del titolo V della Costituzione.

Negli altri casi i pareri del Consiglio delle autonomie locali, pur non vincolanti, dovrebbero comunque essere assistiti da garanzie procedurali idonee ad assicurarne un adeguato rilievo politico nel circuito decisionale della Regione. In tal senso potrebbe essere previsto: che le commissioni consiliari competenti debbano rispondere in

modo espresso e formale alle osservazioni formulate dal Consiglio delle autonomie locali; che in caso in cui il parere del CdAL sia negativo o condizionato dall'accoglimento di specifiche modificazioni il Consiglio regionale possa procedere all'approvazione dell'atto immo-  
 modificato solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. A tale riguardo, un'indicazione di analoga natura è rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 11, comma 2, della citata legge di riforma costituzionale che stabilisce, appunto, che in caso di non recepimento da parte della commissione referente di un parere contrario o condizionato espresso dalla commissione parlamentare per le questioni regionali (della quale si prevede la possibile transitoria integrazione con rappresentanti regionali e degli enti locali), l'assemblea debba deliberare a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Potrebbe, altresì, essere valutata, sempre nel caso di parere contrario o condizionato, l'opportunità di far esperire, entro termini brevi e definiti, un tentativo di conciliazione mediante un apposito comitato misto Regione-CdAL, mutuando a tal fine un istituto già presente nell'ordinamento comunitario<sup>8</sup>.

Infine, appare necessario che l'organo di rappresentanza delle autonomie locali sia associato in qualche forma alla programmazione dei lavori del Consiglio regionale e sia posto in grado di seguire l'attività delle commissioni consiliari e di dialogare con esse.

Anche a questo riguardo, come già si è ricordato, la riforma costituzionale offre un'indicazione importante, disponendo che i regolamenti parlamentari possano prevedere, in attesa della revisione del titolo I della parte seconda della Costituzione, «la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla commissione parlamentare per le questioni regionali». È un passo verso la Camera delle autonomie ed è quindi importante, se si vuole davvero procedere verso quella direzione, che questa previsione trovi rispondenza nell'ordinamento regionale con una piena valorizzazione del ruolo dei Consigli delle autonomie locali.

<sup>8</sup> F. VARRIALE, *Gli istituti di raccordo e collaborazione tra istituzioni: il comitato di conciliazione previsto dall'articolo 251 del Trattato di Amsterdam*, in *Il ruolo delle assemblee elettive* cit., volume terzo, 43 ss.